

REGOLAMENTO (CE) N. 466/2008 DELLA COMMISSIONE**del 28 maggio 2008****che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori e ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie in conformità al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I relatori designati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93 hanno valutato le informazioni trasmesse dai fabbricanti e dagli importatori relative a talune sostanze prioritarie. Dopo aver consultato i fabbricanti e gli importatori interessati, i relatori hanno stabilito che, ai fini della valutazione dei rischi, è necessario chiedere a detti fabbricanti e importatori di comunicare ulteriori informazioni e di effettuare prove complementari.
- (2) Le informazioni necessarie per valutare le sostanze in questione non sono disponibili presso precedenti fabbricanti o importatori. I fabbricanti e gli importatori hanno verificato, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 793/93, che le prove su animali non possono essere sostituite o limitate ricorrendo ad altri metodi.

(3) Pertanto, è opportuno chiedere ai fabbricanti e agli importatori di sostanze prioritarie di comunicare ulteriori informazioni e di effettuare prove complementari relativamente a tali sostanze. Per la realizzazione delle prove è necessario servirsi dei protocolli presentati dai relatori alla Commissione.

(4) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 793/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I fabbricanti e gli importatori delle sostanze elencate in allegato, i quali hanno trasmesso le informazioni ai sensi degli articoli 3, 4, 7 e 9 del regolamento (CEE) n. 793/93, forniscono le informazioni ed effettuano le prove indicate nell'allegato e ne comunicano i risultati ai relatori designati.

Le prove sono effettuate conformemente ai protocolli specificati dai relatori.

I risultati sono comunicati entro i termini indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

ALLEGATO

N.	N. Eines	N. CAS	Denominazione della sostanza	Relatore	Prove e informazioni richieste	Termine ultimo dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
1	247-759-6	26523-78-4	Tris (nonilfenil) fosfito	FR	Test di tossicità acuta per la <i>Daphnia magna</i> Informazioni sulla struttura Informazioni sull'idrosolubilità Determinazione del valore log Kow Test di idrolisi Test di sedimentazione su <i>Lumbriculus variegatus</i> Dati di monitoraggio per i siti con PEC/PNEC > 1 Test di lunga durata su <i>Daphnia</i> , in funzione dei risultati del test di tossicità acuta per la <i>Daphnia</i>	4 mesi
2	237-410-6 239-148-8	13775-53-6 15096-52-3	Esafluoroalluminato di trisodio	DE	Informazioni sugli usi a valle Informazioni sulle emissioni nel comparto acquatico per tutte le fasi del ciclo di vita Informazioni sulle emissioni in atmosfera per tutte le fasi del ciclo di vita Informazioni sulla durezza del corpo idrico ricevente per 2 produttori Informazioni sulla frazione di criolite nelle emissioni di particolato delle fonderie di alluminio Studio di dissoluzione	4 mesi
3	266-028-2	65996-93-2	Pece, catrame di carbone, alta temperatura (CTPHT)	NL	Informazioni sul rilascio dei 16 IPA dell'EPA nei vari comparti ambientali a seguito dell'utilizzo di CTPHT nella produzione e nell'uso di agenti agglutinanti per la produzione di bricchette, piccioni di argilla e agenti protettori contro la corrosione intensa.	4 mesi
4	246-690-9	25617-70-8	2,4,4-trimetilpentene	DE	Informazioni sulle emissioni dei siti di produzione e trasformazione negli impianti di trattamento delle acque reflue, acque di superficie e sedimenti. Test di inibizione della respirazione in fanghi attivi (OCSE 209) Test di riproduzione a lungo termine su <i>Daphnia magna</i> (OCSE 211)	4 mesi
5	231-111-4 232-104-9 222-068-2 231-743-0 236-068-5	7440-02-0 7786-81-4 3333-67-3 7718-54-9 13138-45-9	Nichel Solfato di nichel Carbonato di nichel Dicloruro di nichel Dinitrato di nichel	DK	Test di tossicità nei sedimenti	12 mesi
6	287-477-0	85535-85-9	Alcani, C ₁₄₋₁₇ , cloroalcani	UK	Studio della bioaccumulazione nei pesci (OCSE TG 305)	6 mesi
7	202-696-3	98-73-7	Nitrobenzene	DE	Test locale su linfonodi (OCSE TG 429/B42)	6 mesi
8	202-679-0	98-54-4	4-terz-butilfenolo	NO	Informazioni sull'esposizione locale dovuta alle emissioni di due impianti di trasformazione (5&6) negli impianti di trattamento delle acque reflue e nel comparto acquatico (acque dolci e acqua di mare).	4 mesi
9	200-915-7	75-91-2	Idroperossido di terz-butile (TBHP)	NL	Tossicità per inalazione con dose ripetuta (28 giorni) (OCSE 412 — B8) Test COMET su tessuto respiratorio	12 mesi 15 mesi